

**Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione sociale
Associazione sportiva dilettantistica Ballando per le strade del 20.11.2023**



Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2023, alle ore 21 in seconda convocazione, presso la sede sociale dell'associazione "Ballando per le strade Salerno", sita in Salerno alla via R. Di Palo, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci, come da foglio firme allegato.

Presiede l'Assemblea dei soci la Sig.ra TOTARO SIMONA il quale nomina come Segretario della riunione la Sig.ra FALIVENE GIOVANNA ITALIA, con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'Assemblea è convocata in sessione straordinaria e rammenta l'ordine del giorno:

1. Variazione denominazione
2. Trasformazione dell'Associazione in Associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti risulta superiore ai 3/4 dei soci aventi diritti al voto e pertanto la dichiara validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno: trasformazione dell'Associazione in Organizzazione di Volontariato ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente propone di aggiungere alla denominazione la locuzione Associazione sportiva dilettantistica, vista la volontà dell'Assemblea di voler anche operare nel settore delle competizioni sportive di danze folk e di balli tradizionali.

I presenti accettano la proposta del Presidente e deliberano all'unanimità la nuova denominazione associativa che sarà la seguente: "Associazione sportiva dilettantistica Ballando per le strade".

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno e il Presidente illustra ai presenti le motivazioni di tale trasformazione. La proposta di trasformare l'Associazione in Associazione di promozione sociale trae occasione dalla riforma del quadro normativo di riferimento, valutato che l'Associazione già svolge esclusivamente attività di interesse generale ricomprese dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, che di fatti opera già in regime di prevalenza di volontariato e verificata la volontà da parte dell'assemblea dei soci di rispettare e conformarsi ai requisiti organizzativi e di struttura previsti dal Codice del Terzo Settore. Nel dettaglio, il nuovo Statuto dell'Associazione si conforma alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87), alla disciplina specifica relativa alle associazioni di promozione sociale (artt. 35,36) nonché all'art. 47, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore in quanto applicabile. Dall'adeguamento dell'oggetto sociale e della struttura organizzativa al Codice del Terzo Settore, discende l'applicazione della normativa di favore prevista dal Codice a favore degli Enti del Terzo Settore e delle Organizzazioni di Volontariato. A titolo esemplificativo, si ricordano di seguito le principali:

- a) previsione di particolari modalità di rapporto con gli enti pubblici previsti dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore
- b) possibilità di accesso al credito agevolato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 67 del Codice del Terzo Settore;
- c) fruizione del privilegio sui crediti previsto dall'art. 68 del Codice del Terzo Settore
- d) fruizione degli altri strumenti di promozione previsti dal Capo III del Titolo VIII del Codice del Terzo Settore (in particolare, sono immediatamente applicabili:
 - I. art.70, comma 2: Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
 - II. Art. 71, comma 1: Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal

decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica)

- e) possibilità di accesso alle risorse finanziarie ed alle forme di finanza sociale previste, rispettivamente, dal Capo IV del Titolo VIII e dal Titolo IX del Codice del Terzo Settore, nelle forme e nei limiti ivi indicati;
- f) accesso al regime fiscale proprio degli enti del terzo settore.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 24 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n. 24 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Viene data, infine, lettura del presente verbale. Al termine viene chiesto ai partecipanti se ci sono contenuti del verbale che occorre modificare. Nessuno dei presenti chiede di intervenire, per cui il Presidente, alle ore 22,30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, dichiara chiusa l'Assemblea e scioglie la riunione.

Il Presidente

Il Segretario

Giovane Adinolfi

1688
22-11-2013
22-11-2013



FOGLIO FIRME

Nome	Cognome	Delegante	Firma
MARIA MICHELA	GINEVRA		<i>Michele</i>
CIRO	GIUDICE		<i>Ciro</i>
SIMONA	BERARDINO		<i>Simona</i>
PAOLA	SAVINO		<i>Paola Savino</i>
FRANCESCA	TRITTO		<i>Francesca Tritto</i>
GIANMARCO	SACCO		<i>Gianmarco Sacco</i>
GIANMARCO	SACCO	SHADI RIZZO	<i>Gianmarco Sacco</i>
ANGELAMANTUE	PARISI		<i>Angelamante Parisi</i>
MICHELA	MEYOLI		<i>Michele Meyoli</i>
MARIANGELA	CARDILEO		<i>Mariangela</i>
FEDERICO	CAPUANO		<i>Federico Capuano</i>
VINCENZO	CALICCHIO		<i>Vincenzo Calicchio</i>
FABRIZIO	JOMHA		<i>Fabrizio Jomha</i>
VINCENZO	CALICCHIO	CARMEN LANDI	<i>Vincenzo Calicchio</i>
CARMINE	RIZZO		<i>Carmine Rizzo</i>
ANGELA	CORRACE	SARA PISO	<i>Angela Corrace</i>
ANTONIO	PAOLINO		<i>Antonio Paolino</i>
ETANIELA	GRANATO		<i>Etanuela Granato</i>
FRANCESCA	DELA		<i>Francesca Dela</i>
EMANUELA	GRANATO	FLAVIA D'AIELLO	<i>Emanuela Granato</i>
FRANCESCA	DELA	VERONICA ROMA	<i>Francesca Dela</i>
GIANLUCA	SEAFUM		<i>Gianluca Seafum</i>
MARIA	CARTOLANO		<i>Maria Cartolano</i>
MARIA	CARTOLANO	PAOLA MARINA	<i>Maria Cartolano</i>
CLEOFE	DI GIACOMO		<i>Cleofe Di Giacomo</i>
MARIA GIOVANNA	PARANO		<i>Maria Giovanna Parano</i>
LILIANA	CRISCUOLO		<i>Liliana Criscuolo</i>
LETIZIA	FERRI		<i>Letizia Ferri</i>
LUCIA	RUSSO		<i>Lucia Russo</i>
CLEOFE	DIGIACOMO	SIPRIO PAOLA	<i>Cleofe Di Giacomo</i>
ELISABETTA	LIMONCI		<i>Elisabetta Limonci</i>
RAFIACU	CONIILU		<i>Rafiacu Coniilu</i>
RAFIACU	CONIILU	WIGI OMVID	<i>Rafiacu Coniilu</i>
MARINA	GIANNATTASIO		<i>Marina Giannattasio</i>
GENNARO	CITRO		<i>Gennaro Citro</i>
ALESSANDRA	TORRE		<i>Alessandra Torre</i>
MONICA	VERNIER		<i>Monica Vernier</i>
ROMICA	FACCHETTI		<i>Romica Facchetti</i>
PAMELA	GATTO		<i>Pamela Gatto</i>
MARIA TERESA	ALFONSO		<i>Maria Teresa Alfonso</i>
ANGELA	CORREALE		<i>Angela Correale</i>
ANALISA	GRANATO		<i>Analisa Granato</i>
LUCIA	LAMPARIELLO		<i>Lucia Lampariello</i>
MARIA	GIRAULO		<i>Maria Girauro</i>
CARMINE	DAVIDE		<i>Carmine Davide</i>
FERRARI	PAOLA		<i>Ferrari Paola</i>

FOGLIO FIRME

Nome	Cognome	Delegante	Firma
GIANNAMARIA	FALIVENE		Giuseppe Falivene
CARMINE	DI MATTEO		Carmine Di Matteo
CARMINE	DI MATTEO	ANNA AYMONE	Carmine Di Matteo
ALDO	ROMANO		Aldo Romano
ALDO	ROMANO	FRANCO BUSQUINO	Aldo Romano
CINQUE	DI SPINNO		Cinque Di Spino
CINQUE	DI SPINNO	MARILLO DI SPINNO	Cinque Di Spino
LUCIA	TRAMUTOLA		Lucia Tramutola
DOHENICO	PEPE		DoHENICO
MARIA	ACCONCIAGIACO		Maria Acconciagiaco
MARIA	ACCONCIAGIACO	MORRONE FRANCESCA	Maria Acconciagiaco
SARA	CIGNARELLA		Sara Cignarella
SARA	CIGNARELLA	ANTONIO MOTA	Sara Cignarella
SIRONA	TOTARO		Sirona Totaro
SIRONA	TOTARO	MARIA DOMINICA RICCIO	Sirona Totaro
DANIELA	SCORDINO		Daniela Scordino
DANIELA	SCORDINO	SILVIA CENERAZZI	Daniela Scordino
Mario	Ferrare	GIUNCO POLIBENIT	Mario Ferrare
TRAFIMON SABBIA	PLESEFF		TRAFIMON SABBIA
CARMINE	DE DOMINICIS		Carmine De Dominicis
LORELLA	VICINANZA		Lorella Vicinanza
GIUSEPPINA	AMATO		Giuseppina Amato
FABIO	PETITTO		Fabio Petitto
VINCENZA	TRINSONE		Vincenza Trinson
VINCENZA	TRINSONE	RAFFAELA XAFURI	Vincenza Trinson
MARIA ROSARIA	DE FALC		Maria Rosaria De Falc
MARIA ROSARIA	DE FALC	PAPA CECILIA	Maria Rosaria De Falc
EDUARDO	ESPOSITO		Eduardo Esposito
MICHAEL	ARPIA		Michael Arpia
MICHAEL	ARPIA	SPINAZIONE GIOVANNA	Michael Arpia
GIUSEPPE	ARPIA		Giuseppe Arpia
RASQUALE	RICCHI		Rasquale Ricchi
EMILIA	PEPE		Emilia Pepe
ARACELI	FERNANDEZ		Araceli Fernandez
ROSANNA	LAUZALONE		Rosanna Lauzalone
CARMELA	SCAFURO		Carmela Scafuro
ELVIRA	PISANO		Elvira Pisano
EMILIA	PEPE	DONATA PEPE	Emilia Pepe
ANGELO	VASSALLO		Angelo Vassallo
ANGELO	VASSALLO	ENZO FALCONE	Angelo Vassallo
VIRGINIA	CICCARIELLA		Virginia CiccarIELLA
VIRGINIA	CICCARIELLA	BRANDILY M.	Virginia CiccarIELLA
HONICA	GLI MARTINO		Honica Gli Martino
TERESA	FERRAIUOLO		Teresa Ferraiuolo
LORI	COHEN		Lori Cohen
LORI	COHEN	CHRISTINE WOOD	Lori Cohen

FOGLIO FIRME

[illegible]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Associazione sportiva dilettantistica Ballando per le strade"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Associazione sportiva dilettantistica Ballando per le strade", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione sportiva dilettantistica Ballando per le strade APS" oppure "Associazione sportiva dilettantistica Ballando per le strade Associazione di Promozione Sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Salerno alla Via Posidonia n, 164 - cap 84129. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, primariamente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Più specificamente:

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera d).

- Promuovere e organizzare corsi di danza popolare e, in generale, di tutte le discipline culturali e artistiche che riguardano le tradizioni popolari.
- Promuovere attività di sensibilizzazione e divulgazione della danza e della musica popolare multi-etnica attraverso l'organizzazione di seminari e corsi di studio, attraverso la partecipazione ad eventi di animazione e di socializzazione interculturale.

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera h)

- Sostenere e promuovere le attività di ricerca di studio coreutico popolare e della musica multi-etnica al fine di recuperare il loro significato primitivo e conoscere le culture dei popoli che le esprimono;
- Sostenere e promuovere la ricerca sugli effetti generati dalla danza popolare sul riconoscimento della propria identità comunitaria, sul riconoscimento e recupero delle tradizioni, sulla capacità della stessa di essere uno strumento di integrazione, di socializzazione e di costruzione di relazioni tra le persone e come tutto questo sia in grado di condizionare il benessere individuale e collettivo all'interno della comunità.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera i).

- Realizzare progetti di orientamento al volontariato a favore di adolescenti, giovani e adulti attraverso laboratori e attività didattiche, da sviluppare anche presso gli istituti scolastici, con l'utilizzo delle discipline tercioeree, specialmente quelle che appartengono alle tradizioni della comunità di appartenenza. Il fine è quello, all'interno di dinamiche di gruppo, di sviluppare in essi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

il senso della solidarietà, di educarli ad essere cittadini responsabili riconoscendo nell'ambiente dove vivono il luogo del quale aver cura e nelle persone che hanno intorno l'opportunità di costruire relazioni significative, legami di prossimità e di mutualità, riscoprire attraverso la danza la loro identità;

- Realizzare video, materiale promozionale, tutorial, ecc ... sulle attività e sui temi di interesse generale svolti dall'associazione, anche attraverso l'utilizzo del web;
- Organizzare convegni, eventi, seminari, mostre, festival, rassegne, testimonianze e ogni altra attività pubblica con oggetto le attività di interesse generale svolte dall'associazione ed elencate e descritte nel presente articolo.

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera l).

- Realizzare progetti che prevedono l'utilizzo della danza destinati in particolar modo agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, ma in generale a tutti i minori, finalizzate al contrasto della povertà educativa, della prevenzione sui fenomeni di discriminazione, criminosi e violenti, al fine di attivare azioni che possano facilitare, attraverso attività diverse da quelle normalmente utilizzate, che possano agevolare la crescita dei percorsi di relazione con sé stessi e con gli altri all'interno di un gruppo, anche al fine di sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni e prevenire fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera t).

- Promuovere la danza, soprattutto quella popolare, come elemento fondamentale di benessere psico-fisico che possa migliorare la percezione di sé, incrementare l'energia e l'entusiasmo durante lo svolgimento delle attività di tutti i giorni, migliorare lo stato di prontezza mentale, aumentare il piacere per l'esercizio fisico e il buon umore e diminuire lo stato depressivo, avere una maggiore fiducia in sé stessi;
- Incentivare la pratica della danza come strumento educativo (ai valori che lo sport porta con sé), di integrazione e di socializzazione, soprattutto per chi vive un disagio sociale ed economico anche al fine di prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione;
- Organizzare competizioni amatoriali e partecipare a competizioni sportive di danza folk e altri balli tradizionali che possano avvicinare le persone alla pratica sportiva.

Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera u).

- Organizzare banchi alimentari, raccolte e donazioni di indumenti e beni mobili.
- Sostenere economicamente persone e/o famiglie in gravi stati di necessità.

Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera v).

- Sensibilizzare e difendere i valori dell'uguaglianza tra i cittadini, della libertà politica e religiosa, della democrazia, dell'integrazione e del pluralismo etnico e di genere, e soprattutto, del ripudio della guerra e di ogni forma di intolleranza sociale e di razzismo;
- Promuovere la cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze, della tolleranza tra le culture, della pace e della convivenza civile.

Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera z).

- Recupero, ripristino, riammodernamento e gestione di beni pubblici e/o confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione, in modo gratuito, all'intera comunità per iniziative culturali.

Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari e, solo, nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane individuate anche tra i propri associati. In ogni caso l'attività retribuita

LA

GF

dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo art. 22 del presente statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso l'accettazione di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione portando interessi omogenei con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci si suddividono in fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo), ordinari (persone fisiche e giuridiche che partecipano attivamente alla vita associativa), sostenitori (persone fisiche e giuridiche che sostengono l'associazione attraverso un sostegno economico e/o in altre attività di supporto), benemeriti (persone che si sono contraddistinte per particolari attività a favore dell'associazione. Lo status di benemerito viene deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo).

Tutti hanno il diritto di:

- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare alle assemblee, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

I soci fondatori e ordinari hanno diritto di:

- Voto nelle adunanze degli organi sociali, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi;
- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:



- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e spontaneo senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, oltre all'autorizzazione relativa alla privacy e al trattamento dei dati personali.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare, per iscritto, le proprie controdeduzioni all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei garanti (organo facoltativo);
- L'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- L'Organo di revisione/ Revisore dei Conti (organo obbligatorio), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di cinque (5) anni.
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del quinquennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- Nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva i bilanci;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati: delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
 - a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i due/terzi dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, comma 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,

dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Eleggere il Presidente e il vicepresidente dell'Associazione;
 - Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
 - Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - Deliberare l'ammissione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - Durare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i soci il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
 - Tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - Disbrigo della corrispondenza ordinaria e di quella elettronica mediante la custodia e gestione delle password della posta elettronica e della PEC;
 - Redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea dei soci.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Collegio dei garanti

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS. Inoltre ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Letto approvato e sottoscritto


Domenico Totaro
Giovanna Maria Felivane
Maria Concetta
Carmine Di Matteo
Aldo Sanna
Dario
Chianale
Saverio Cignarella
Dawel S. Costa no
Olo Perry
IS Schieff
Carmine Pannicelli
Della Vicenza
Anet. Giuffrè
Sotio Petitto
Vincenzo
Di Fale Duro
Eps
Dino Vill
Gius. Sanna
Xm/2

Emilia Pepe
Mauro Lancia
Rosario Lancia
Carmelo Sanna
Giovanni Sanna
Vincenzo
Maurizio
Teresa
S. L.
C. L.
D. L.
S. L.
Gianmario Sacco
Angelamaria Panni
Francesco Duro
Michele Muroli
Eduardo
Luis
M. L.
Roberto Lancia